

TI_GERICHTE 11.2005.72 vom 27. September 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-09-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2005.72_d20020927

FR: TI_GERICHTE 11.2005.72 du 27 septembre 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2005.72 del 27 settembre 2002

Regeste

diffida ai debitori

Erwägungen

E. 2

L'appellante sostiene che nella fattispecie la trattenuta di stipendio lede il suo fabbisogno minimo (già quello calcolato dal Pretore al momento del divorzio, di fr. 2832.– mensili), a maggior ragione ove si pensi che nel frattempo, il 22 giugno 2003, egli si è risposato e che il 14 febbraio 2004 ha avuto un'altra figlia. Negli ultimi due anni poi il suo guadagno si è ridotto per ragioni di salute dai fr. 5915.10 netti mensili accertati nella sentenza di divorzio a fr. 4847.–, non contestati. La trattenuta controversa privilegierebbe infine i figli del primo matrimonio, mentre in ossequio alla giurisprudenza le sue risorse finanziarie andrebbero distribuite in modo paritario. Donde, a suo avviso, l'iniquità del provvedimento in questione.

E. 3

Nella fattispecie è pacifico che solo dal luglio del 2003 l'appellante versa ai figli fr. 400.– mensili in tutto e che dal 1° marzo 2005, trascorsi “60 mesi cumulativi”, l'Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell'inserimento non anticipa più ai minorenni contributo alcuno (doc. G e I). Che in simili condizioni le spettanze dei figli siano minacciate non può seriamente revocarsi in dubbio. Il quesito è di sapere se, davanti al giudice chiamato a statuire su una “diffida ai debitori” giusta l'art. 291 CC (istituto essenzialmente identico a quello degli art. 132 cpv. 1 e 177 CC: sentenza del Tribunale federale 5P.138/2004 del 3 maggio 2004, consid. 5.3 con riferimenti), in simili circostanze il debitore possa invocare il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo.

E. 4

Sul problema appena citato non v'è unità di dottrina (si vedano le principali opinioni in: Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, edizione 1999, n. 9d ad art. 177 CC). Secondo giurisprudenza, l'ammontare di una trattenuta di stipendio deve corrispondere in linea di principio al contributo alimentare fissato per sentenza o per convenzione. Non incombe al giudice della “diffida ai debitori” sostituirsi al giudice competente per statuire su un'azione di modifica (art. 129 e 286 CC). Il giudice della “diffida ai debitori” si limita a verificare che il contributo fissato per sentenza o per convenzione non offenda i diritti fondamentali legati alla personalità dell'obbligato. Ove nel frattempo la situazione di quest'ultimo sia mutata al punto che la trattenuta di stipendio risulti intaccare il fabbisogno minimo di lui, il giudice della diffida applica i principi che disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo nell'ambito di un pignoramento di salario, astenendosi nondimeno dal rivedere questioni già decise in cause precedenti (DTF 110 II 15 consid. 4;

sentenza del Tribunale federale 5P.138/2004 del 3 maggio 2004, consid. 5.3 con riferimenti). La procedura di trattenuta avendo indole sommaria, l'intervento di tale giudice si limita in ogni modo ai casi in cui il minimo esistenziale del debitore appaia leso già a un primo esame, di mera verosimiglianza (in tal senso: I CCA, sentenza inc. 11.2005.80 del 18 luglio 2005, consid. 5).

E. 5

In concreto l'appellante fa valere, come detto, che dopo la sentenza di divorzio il suo reddito è diminuito da fr. 5915.10 a fr. 4874.– netti mensili (fr. 3600.– percepiti dal _____ e fr. 1274.– dal _____), mentre il suo fabbisogno è aumentato in seguito al nuovo matrimonio e, soprattutto, alla nascita dell'ultimogenita. Ora, per tacere della circostanza che al reddito attuale devono aggiungersi fr. 1500.– guadagnati dall'appellante nel 2005 tenendo lezioni a un corso per adulti (dichiarazione di lui al contraddittorio in Pretura: verbale del 17 maggio 2005, pag. 2 in basso), il solo fatto che l'introito di fr. 4874.– mensili non sia stato contestato ancora non significa che tale cifra vincoli le parti o il giudice. In materia di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1 con richiami). Il genitore che adduce determinati argomenti deve quindi, comunque sia, rendere verosimili le sue allegazioni. E nel caso in esame nulla documenta l'incapacità lucrativa dell'80% per malattia asserita dall'appellante (verbale del 17 maggio 2005, loc. cit.). Per di più, tutto si ignora sulla presumibile durata di tale affezione. Come il giudice della trattenuta possa convincersi già nell'ambito di un esame sommario, in condizioni del genere, che il debitore soffra di un impedimento al lavoro relativamente duraturo (e non puramente passeggero) non è dato a divedere.

E. 6

Quanto al fabbisogno minimo del convenuto, gli atti non danno indicazione di sorta e lo stesso convenuto si limita a evocare il suo fabbisogno minimo calcolato nel 2002 dal giudice del divorzio (memoriale, pag. 3 in fondo). Ora, tale fabbisogno non è più di alcuna pertinenza dopo il nuovo matrimonio. Intanto perché, dandosi una coppia sposata, il fabbisogno minimo non è quello di un singolo coniuge, ma quello comune, a meno che i coniugi vivano separati (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.12 dell'8 settembre 2005, consid. 6b). Inoltre perché, risposandosi il debitore, il nuovo coniuge ha l'obbligo di assistere quest'ultimo a titolo sussidiario nell'adempimento dei suoi doveri contributivi verso i figli del primo matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC), al punto da poter essere tenuto – dandosene gli estremi – a estendere o a riprendere un'attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3 con richiami). Nella fattispecie è vero che la nuova moglie deve accudire all'ultimogenita, ma ciò non esclude che finanziariamente possa essere in grado di aiutare il marito. Il fascicolo processuale non consente di scartare tale eventualità, nemmeno a livello di verosimiglianza.

E. 7

Il principio inquisitorio illimitato applicabile al diritto di filiazione fa sì che nell'interesse del minore il giudice indaghi d'ufficio e collabori di propria iniziativa al chiarimento dei fatti (DTF 128 III 413 in alto). Il precetto non solleva tuttavia i genitori dalle loro responsabilità processuali, né li esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note, né impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (DTF 128 III 413 a metà con numerosi richiami). Certo, il giudice deve vegliare altresì a che figli di uno stesso genitore siano trattati da tale genitore allo stesso modo, quand'anche nati da

unioni diverse (DTF 127 III 70 consid. 2b; FamPra.ch 2001 pag. 648 con rinvii). Se non che, in concreto nessun dato affidabile conforta già a un primo esame l'ipotesi che, ove l'appellante dovesse continuare a versare i contributi per i figli del primo matrimonio fissati dal giudice del divorzio, l'ultimogenita si troverebbe discriminata nei suoi confronti. A dire il vero, la lacunosità dell'incarto è tale che – sulla base di un fascicolo come quello in rassegna – una conclusione siffatta non potrebbe ragionevolmente essere raggiunta nemmeno dal giudice chiamato a statuire su un'azione di modifica.

E. 8

L'emaneazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

E. 9

La tassa di giustizia e le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili agli istanti, che non hanno presentato osservazioni all'appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.